

2^e NON ESTRATTA

Three handwritten signatures in blue ink, written in a cursive style. The first signature is the most complex, followed by a simpler one, and then a third one.

IL CANDIDATO ILLUSTRI BREVEMENTE LA FIGURA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ELEZIONE-POTERI-FUNZIONI

IL CANDIDATO ILLUSTRI L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

IL CANDIDATO ILLUSTRI LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE

IL POTERE REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI IN AMBITO TRIBUTARIO

IL CANDIDATO, DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE CHE SEGUE, LA RIASSUMA IN MANIERA COMPRENSIBILE
PER I CITTADINI

L'ART. 1, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015 HA INSERITO, NEL COMMA 3 DELL'ART. 13 DEL D. L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, LA LETT. 0A) CHE PREVEDE UN ULTERIORE CASO DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMU.

A QUESTO PROPOSITO, È BENE PREMETTERE CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CITATA LETT. 0A) E LE RELATIVE CONSIDERAZIONI CHE SI VANNO AD EFFETTUARE, SI APPLICANO ANCHE ALLA TASI, DAL MOMENTO CHE, AI SENSI DEL COMMA 675 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, LA BASE IMPONIBILE DELLA TASI È LA STESSA DELL'IMU.

LA LETT. 0A) IN RASSEGNA STABILISCE CHE LA BASE IMPONIBILE DELL'IMU È RIDOTTA DEL 50 PER CENTO PER LE UNITÀ IMMOBILIARI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSE INCOMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO (COMODANTE) AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, VALE A DIRE GENITORI E FIGLI (COMODATARI), CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE.

LA STESSA NORMA PREVEDE COME ULTERIORI CONDIZIONI PER POTER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE CHE:

- IL CONTRATTO SIA REGISTRATO;
- IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA;
- IL COMODANTE RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHÉ DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO.

IL BENEFICIO SI APPLICA ANCHE NEL CASO IN CUI IL COMODANTE, OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ECCEZIONE SEMPRE DELLE UNITÀ ABITATIVE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9.

A QUESTO PROPOSITO, SI DEVE PRECISARE CHE, DALLA LETTURA DELLA NORMA NEL SUO COMPLESSO, EMERGE CHE NON SOLO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO MA ANCHE QUELLO DESTINATO DAL COMODANTE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE NON DEVE IN NESSUN CASO ESSERE CLASSIFICATO NELLE SUDDETTE CATEGORIE CATASTALI CHE INDIVIDUANO LE ABITAZIONI DI LUSO.

OCCORRE EVIDENZIARE CHE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE DEVONO CONSIDERARSI NECESSARIE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE IN OGGETTO, CON LA CONSEGUENZA CHE IL VENIR MENO DI UNA SOLA DI ESSEDETERMINA LA PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE STESSA.

SI DEVE ANCHE RICORDARE CHE LA LETT. A) DEL COMMA 10 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 HA ELIMINATO AL COMMA 2 DELL'ART. 13 DEL D. L. N. 201 DEL 2011 LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDEVA LA FACOLTÀ PER I COMUNI DI EQUIPARARE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, A DETERMINATE CONDIZIONI, L'UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, UTILIZZATA COME ABITAZIONE PRINCIPALE.

PERTANTO, STANTE LA CHIARA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE, SI DEVE CONSEGUENTEMENTE PRECISARE CHE, A DECORRERE DALL'ANNO 2016, I COMUNI NON POSSONO PIÙ PREVEDERE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTÀ REGOLAMENTARE, TALE FORMA DI EQUIPARAZIONE, IN QUANTO VERREBBERO VIOLATI I LIMITI IMPOSTI DALL'ART. 52 DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446, VALE A DIRE *L'INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI, DEI SOGGETTI PASSIVI E DELLA ALIQUOTA MASSIMA DEI SINGOLI TRIBUTI*.

INFATTI, L'ESERCIZIO DELLA PREDETTA FACOLTÀ DETERMINEREBBE L'ESENZIONE SIA DALL'IMU – PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 13 DEL D. L. N. 201 DEL 2011 – SIA DALLA TASI, POICHÉ IN QUEST'ULTIMA NORMA È CONTENUTA LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE CHE È LA STESSA PER ENTRAMBI I TRIBUTI IN DISCORSO.

IL COMUNE PUÒ, COMUNQUE, STABILIRE, NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA AUTONOMIA REGOLAMENTARE, UN'ALIQUOTA AGEVOLATA, PURCHÉ NON INFERIORE ALLO 0,46 PER CENTO, ATTESO CHE IL COMMA 6 DEL CITATO ART. 13 DEL

D. L. N. 201 DEL 2011 CONSENTE ALLO STESSO DI MODIFICARE L'ALIQUOTA DI BASE, IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE, ENTRO IL LIMITE DI 0,3 PUNTI PERCENTUALI.